

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 2408 del 19 Dicembre 2019

**Approvazione dell'accordo transattivo per la risoluzione della controversia instaurata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dai Sig.ri Bordini Giuseppe e Bordini Andrea contro Presidente della Regione dell'Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art.1 del DL 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012.
Contenzioso innanzi al Tribunale di Bologna, R.G. n. 4332/2018.**

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3 bis comma 5 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla L. 07 agosto 2012 n. 135, recante criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamata:

l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione

delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017, 20/2017, 35/2017, 2/2018 e 7/2018;

Premesso che, con riferimento alla richiesta di contributo, presentata dai Sig.ri Bordini Giuseppe e Bordini Andrea, ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012, assunta al protocollo CR 2014.8035, avente ad oggetto un intervento di riparazione con rafforzamento locale di un immobile sito in Comune di San Prospero (MO), Via Gallerana n. 6, di proprietà dei richiedenti e concesso in affitto alla Società Agricola F.lli Galeotti, all’esito dell’istruttoria svolta, veniva:

- con decreto n. 1136 del 02/07/2014, concesso un importo pari ad euro 98.625,82;
- con decreto n. 1106 del 23/06/2015, erogata la prima parte del contributo concesso, per una somma pari ad euro 75.585,07.

Tenuto conto che:

- A seguito di sopralluogo di accertamento finale del 06/12/2016, emergevano alcune criticità e carenze documentali, riferite a recenti interventi sulla copertura del fabbricato, con particolare riferimento all’agibilità dell’immobile in epoca antecedente il sisma;
- Tali criticità non venivano sanate dalla documentazione depositata dai sig.ri Bordini a seguito di preavviso di revoca del 14/12/2017 e pertanto il Commissario procedeva all’adozione del decreto n. 405 del 12/02/2018 di revoca totale del contributo inizialmente concesso di euro 98.625,82;
- con ricorso ex art. 702 bis cpc, assunto al Prot. n. CR/2018/11626 del 05/04/2018, i sig.ri Bordini hanno adito il Tribunale di Bologna per chiedere la integrale conferma del decreto 1136 del 02/07/2014 di concessione e conseguentemente la disapplicazione del decreto di revoca n. 405 del 12/02/2018;
- Il sig. GI della causa, stante la complessità della materia, nominava quale CTU il dott. Ing. Claudio Scipione di Bologna che dava inizio alle operazioni peritali;
- nel corso di quest’ultime, il CTU esperiva un tentativo di conciliazione formulando una proposta transattiva con la quale le parti abbandonano il contenzioso a spese compensate e, in particolare, i Sig.ri Bordini si impegnano a rendere agibile l’immobile di concerto con il servizio tecnico del Comune di San Prospero e il Commissario Delegato, previa verifica delle predette regolarizzazioni edilizie, provvederà a modificare parzialmente il decreto n. 405 del 12/02/2018, disponendo la revoca del contributo per la sola somma di euro 23.040,75.

Vista la nota del 18/11/2019, Prot. n. CR/2019/26627, con la quale il Commissario Delegato ha richiesto il parere all’Avvocatura di Stato in merito all’opportunità di aderire alla proposta transattiva formulata dal CTU in sede delle operazioni peritali;

Visto il parere positivo rilasciato dall’Avvocatura dello Stato, con nota del 22/11/2019, acquisita al Prot. n. CR/2019/27491 del 25/11/2019, con il quale, l’Avvocatura *“esprime parere positivo in ordine alle opportunità dell’accordo atteso che con esso controparte assume comunque gli obblighi di regolarizzazione dell’immobile che avevano portato alla revoca del contributo. Controparte inoltre rinuncia agli importi ancora non corrisposti a spese compensate”*;

Richiamato altresì il parere n. 75/2017 della Corte dei Conti Regione Emilia-Romagna, Sezione di Controllo, nella quale è citata la deliberazione della Sezione controllo per la Regione Lombardia, n. 26/2008, secondo la quale *“alla base della transazione vi dev’essere una valutazione in merito alla convenienza economica della transazione, in relazione all’incertezza del giudizio”*;

Ritenuto per tutte le motivazioni addotte e acquisite opportuno addivenire ad un accordo transattivo;

DECRETA

1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;

2) di approvare l’accordo transattivo relativo al contenzioso instaurato innanzi al Tribunale di Bologna, R.G. 4332/2018, tra i Sig.ri Bordini Giuseppe e Bordini Andrea contro il Presidente della Regione dell’Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato che prevede:

a) L’impegno dei sig.ri Bordini a rendere agibile l’immobile di concerto con il servizio tecnico del Comune di San Prospero e a confermare l’*“agibilità sismica”* dell’edificio in correlazione alla tipologia degli interventi effettivamente eseguiti, e finanziati, inquadrabili come una *“riparazione del danno con rafforzamento locale”*;

b) L’impegno del Commissario Delegato, una volta accertata la realizzazione da parte dei Sig.ri Bordini delle regolarizzazioni edilizie, in coerenza con i principi di economicità, proporzionalità e buon andamento cui è improntata l’attività amministrativa, a modificare parzialmente il decreto n. 405 del 12/02/2018, disponendo la revoca del contributo per la sola somma di euro 23.040,75, pari alla differenza tra quanto inizialmente concesso a titolo di contributo per la ricostruzione e quanto già erogato a titolo di primo SAL, senza gravame di eventuali interessi e penalità, a carico dei sig.ri Bordini;

c) L’impegno del Commissario Delegato, nelle more della esecuzione di quanto esposto al presente punto b), a far sospendere il recupero coattivo del finanziamento già erogato per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti;

d) L’impegno dei sig.ri Bordini a dichiararsi integralmente tacitati con il contributo di euro 75.585,07, già regolarmente incassati, e a rinunciare a richiedere al Commissario Delegato il pagamento della citata differenza di euro 23.040,75;

e) Di dare atto che la causa con n. R.G. 4332/2018 viene abbandonata a spese compensate, mentre le spese di CTU saranno assolte, come da accordi, dai sig.ri Bordini, dichiarando le parti di non avere nulla più a che pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione e/o titolo in relazione ai fatti descritti in premessa;

f) L’impegno delle parti singolarmente al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese dei propri avvocati, procuratori o consulenti, escludendo la solidarietà dell’altra parte;

3) di dare atto che l’accordo di transazione sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura

privata che sarà sottoposta a registrazione;

4) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)